

Caltagirone , 26 febbraio 2022

Preg.mo Sig.
Presidente dell '
Ordine degli avvocati di Caltagirone
Avv. Giovanni Russo
Ordine degli avvocati di Caltagirone
Palazzo di Giustizia
viale Mario Milazzo n. 216
95041 Caltagirone (CT)
forocaltagirone@virgilio.it
ordavvCaltagirone@tiscali.it

Preg.mo Sig.
Presidente della
Camera penale di Caltagirone
" Agesilao Greco "
Avv. Massimo Ali
Palazzo di Giustizia
viale Mario Milazzo n. 218
95041 Caltagirone (CT)
segreteria@camerapenalecaltagirone.it
avv.massimoali@tiscali.it

Gent.ma Sig.ra
Presidente dell '
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Sezione di Caltagirone
Avv. Mariangela Russo
Palazzo di Giustizia
viale Mario Milazzo n. 216
95041 Caltagirone (CT)
mary8937@hotmail.it

Oggetto :

- Patrocinio a Spese dello Stato ;
- liquidazioni a opera del Tribunale ordinario di Caltagirone ;
- criteri ;
- irragionevolezza e indivisibilità .

Ritengo doveroso , in nome del rispetto che nutro nei confronti della professionalità e della dignità dell ' Avvocatura di Caltagirone , segnalare quanto segue relativamente alle questioni esposte in oggetto .

Non intendo , almeno in questa sede , affrontare la disamina critica del Protocollo che allo stato disciplina le liquidazioni in questione : non trascurando affatto la genesi del documento , a me ben nota , osservo semplicemente che di qui a breve il Foro di Caltagirone , in tutte le sue componenti , dovrà immancabilmente affrontare e risolvere le questioni che si agitano nella vicenda essendo ormai e da tempo ben noto ed evidente a chiunque che la nostra professione non gode , anche nell ' ambito *de quo* , del rispetto dovute.

Altrettanto è a dirsi relativamente ai tempi ordinariamente impiegati per le liquidazioni nonché , *venenum in cauda* , ai termini delle liquidazioni .

Mi limito in questa sede ad affrontare le questioni afferenti le trasferte effettuate e le spese affrontate dal difensore , alla luce , occorre specificare , delle mie personali esperienze .

In ben due distinti provvedimenti è stato negato il diritto all ' indennità di trasferta da Caltagirone a Catania , dalla sede del domicilio professionale , *alias* lo Studio , alla sede dell ' Ufficio giudicante , nei casi in esame il Tribunale del riesame . È stato sostenuto , infatti , che non compete nessuna indennità di trasferta atteso che la disciplina legislativa la negherebbe .

Si legge in due distinti decreti (15/12/2020 , 03/01/2022 proc. 2020 / XXXXXX) :

" . . . ritenuto che all ' avvocato che difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio non spetta il riconoscimento delle spese e delle indennità di trasferta e che detto principio vale sia per i difensori di un distretto di corte d ' appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 82 D. P. R. 115 / 2002) che , a fortiori , per il difensore del medesimo distretto in cui ha sede il magistrato che si occupa del processo . . . " .

E si aggiunge , solamente nel primo dei due : " Che sia questa l ' opzione ermeneutica preferibile lo si può del resto desumere dalle finalità stesse della norma accennata , evidentemente orientata al contenimento della spesa pubblica . Senza dire che , ove si dovesse accedere alla tesi sostenuta dall '

*istante , si registrerebbe una ingiustificata disparità di trattamento .
" .*

L ' interpretazione della norma e la lettura della sua *ratio* lasciano , a mio modesto avviso , assai perplessi .

Ho recentemente segnalato , nel seno di una ulteriore istanza di liquidazione avente analogo oggetto , esattamente quanto segue :

" Relativamente alle indennità e alle spese afferenti la trasferta effettuata in occasione dell ' udienza camerale , l ' istante osserva che - contrariamente a un certo orientamento interpretativo - non è affatto revocabile in dubbio che il difensore , il quale abbia il domicilio professionale in un luogo diverso dal capoluogo di distretto giudiziario dove si svolge l ' udienza , ma pur sempre nel medesimo distretto , è titolare di un incontestabile diritto al riconoscimento e dell ' indennità di trasferta e delle spese.

Valgano al riguardo le considerazioni che seguono .

Occorre , innanzitutto , osservare che l ' Avvocatura non può sostenere una rilevantissima parte degli oneri afferenti la difesa dei meno abbienti alla quale è , geneticamente , estranea . Già non sono di poco momento né la inviolabile soglia dei valori medi delle tariffe professionali vigenti né la riduzione dei corrispettivi nella misura del 30 % . Se a esse dovessero aggiungersi anche gli oneri della trasferta assolutamente necessaria all ' esercizio del ministero difensivo , il limite della sostenibilità risulterebbe ampiamente superato .

Giova , comunque , osservare che nel caso in ispecie , come in numerosissimi altri analoghi - il difensore aveva il dovere di partecipare all ' udienza essendo tale partecipazione connaturata al suo ministero e indispensabile al raggiungimento dell ' obiettivo .

Di più .

La norma recata dall ' articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 , Testo unico in materia di spese di giustizia , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002 n. 139 , " Onorario e spese del difensore " , richiama sia gli onorari , sia i diritti , sia le indennità , sia le spese di pertinenza del difensore .

Orbene , posto che la vigente disciplina dei corrispettivi in argomento contiene anche la voce " Indennità " (peraltro in un ' unica occasione) e proprio in relazione alla trasferta (vedasi l ' articolo 27) , un ' interpretazione che escluda il diritto all ' indennità si pone in stridente contrasto e violazione sia del citato articolo 82 sia dello stesso Decreto ministeriale e della norma in materia di trasferte .

Peraltro la norma di legge rimarrebbe priva di effetti atteso che l' ' indennità di trasferta è l' ' unica contemplata dal Decreto ministeriale .

Di più .

Non coglie affatto nel segno l' ' interpretazione della norma in scrutinio secondo la quale la circostanza che il Legislatore abbia escluso il riconoscimento di indennità e spese nel caso in cui il difensore abbia domicilio professionale in distretto giudiziario diverso da quello nel quale si procede varrebbe a escludere il diritto in questione addirittura " a fortiori " nel diverso caso in cui i due distretti coincidano .

Interpretazione che si pone al limite della ragionevolezza e oltre .

La ratio legis è quella di limitare gli oneri del Legal Aid a carico dell' ' Erario , non già quella di escluderli in massima parte nella materia de qua .

Se così fosse , il Legislatore del 2001 si sarebbe limitato a escludere indennità e spese di trasferta in ogni caso e comunque .

Se , invece , ha ritenuto di distinguere le due fattispecie e di escludere expressis verbis il diritto in questione nella sola ipotesi in cui i distretti siano diversi , allora non vi è spazio alcuno per ritenere che (nel diverso caso in cui difensore e Giudice operino nel medesimo distretto , ndr) al difensore non compete né l' ' indennità né il rimborso delle anticipazioni .

Ragionamento e argomentazioni affatto identiche merita la questione delle spese . " .

Quanto alla temuta disparità di trattamento tra il difensore che risiede nel distretto e il difensore che ha il domicilio professionale in distretto diverso e che , ad avviso del Tribunale calatino , costringerebbe a negare al primo l' ' indennità in questione , è estremamente agevole osservare che il diverso trattamento rinviene la sua *ratio* proprio nell' ' esigenza di contenere l' ' onere economico a carico dell' ' Erario allorché questo corra il pericolo di assumere consistenza assai meno sostenibile .

È infatti ragionevole ritenere che indennità e spese di trasferta dall' ' uno all' ' altro distretto , distanti pochi o moltissimi chilometri , siano ben maggiori rispetto al caso in cui il difensore debba spostarsi semplicemente da Caltagirone a Catania .

Giova , poi , osservare che la disciplina della liquidazione in favore del consulente tecnico , come contenuta nell' ' articolo 102 , è identica ma ancora più esplicita :

" Articolo 102 . Nomina del consulente tecnico di parte .

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di Corte di appello nel quale pende il processo .

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte di appello nel quale pende il processo , ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali .

rispetto alla norma che disciplina la posizione dell ' avvocato :

" Articolo 82 . Onorario e spese del difensore .

1. L ' onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall ' autorità giudiziaria con decreto di pagamento , osservando la tariffa professionale in modo che , in ogni caso , non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari , diritti ed indennità , tenuto conto della natura dell ' impegno professionale , in relazione all ' incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa .

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall ' interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d ' appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo , non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale .

3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti , compreso il pubblico ministero . "

Condisce ulteriormente l ' argomento quanto emerge dal decreto 03/01/2022 :

" . . . ritenuto che i compensi spettanti al difensore possono essere così determinati (come da protocollo condiviso in cui è prevista la liquidazione per la fase del riesame) . . . "

Accade , infatti , malgrado in sede di istanza sia stata formulata espressa richiesta di non applicazione del vigente Protocollo e di ricorso al Decreto ministeriale , il Tribunale ha ritenuto di potere ugualmente richiamare il protocollo stesso .

Peraltro alcune interlocuzioni avute inducono a ritenere che il Tribunale , in ogni sua componente , abbia adottato la decisione di fare , comunque , applicazione del protocollo stesso .

Concludendo sul punto , ritengo di potere affermare senza tema di smentita che l ' interpretazione adottata dal Tribunale :

- pretende ingiustamente di far carico all ' Avvocatura , che già subisce la limitazione dell ' onorario al valore medio in tariffa e la

riduzione di un terzo , anche il carico delle indennità di trasferta endodistrettuale ;

- non tiene conto del dovere del difensore , insito nel contratto di patrocinio , di partecipare alle udienze tenute dal Tribunale del riesame o dalla Corte di appello di Catania ;

- non considera la chiarissima lettera della norma contenuta nell ' articolo 82 che limita il diniego alla indennità solamente nel caso di trasferta in un diverso distretto ;

- non considera che la distinzione tra le due fattispecie , assai bene riportabile all ' esigenza di contenimento della Spesa pubblica , è giustificata dalla diversità tra le stesse , circostanza che esclude qualunque disparità di trattamento ;

- finisce per assumere connotazioni di irragionevolezza (" . . . a fortiori . . . ") tanto grave da indurre a ipotizzare che diverse , e chissà quali , potrebbero essere le ragioni a essa sottesa .

Argomentazioni analoghe competono alla trattazione della questione afferente le spese .

Questa connotata da un ' ulteriore singolarità : la illogica sovrapposizione tra le spese sostenute , anche in caso di trasferta , dall ' avvocato con specifico , esclusivo riguardo allo svolgimento dell ' incarico di riferimento e , addirittura , alle spese generali .

Francamente non penso che le due fattispecie siano sovrapponibili e / o confondibili , ma ho subito finanche una liquidazione secondo la quale le ulteriori spese sostenute dal difensore nel corso della causa possono trovare ristoro nel rimborso forfettario al 15 % .

Mentre , in un ' ulteriore fattispecie , il Tribunale non ha liquidato le anticipazioni , *alias* spese vive , documentate da specifica e analitica fattura .

Al riguardo gioverà considerare che il provvedimento di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato non permette al difensore di rimanere immune da esborsi : basti considerare , a esempio , il costo delle copie degli atti estratte in via di assoluta urgenza prima dell ' ammissione e dopo la richiesta , oppure quello di stampe e fotocopie assai spesso ontologicamente estranee alla Cancelleria .

Nel sottoporre gli episodi , le tematiche , le problematiche , le considerazioni appena esposte , concludo affermando che l ' Istituzione e le Associazioni in indirizzo , in adempimento dei doveri a esse connaturati , non possono rimanere silenti in presenza di provvedimenti giudiziari che negano all ' Avvocatura calatina diritti di natura economica riconosciuti dalla Legge .

Avv. Salvatore Walter Pompeo

Soprattutto quando il Patrocinio a Spese dello Stato ha ormai , purtroppo , assunto una notevole estensione tale da condizionare in maniera significativa la strategia degli Studi legali.

Mentre esprimo la mia disponibilità (al di fuori di qualsivoglia ruolo o incarico formale) a fornire collaborazione alla soluzione dei problemi oggi esposti , rimango in attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate dall ' Istituzione e dalle Associazioni in indirizzo e porgo deferenti , cordiali ossequi.

avv. Salvatore Walter Pompeo

